

c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;

d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;

e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni;

f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;

g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti.

h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995 n. 527, e successive modificazioni.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate e si fa luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e si applicano le relative sanzioni. Le agevolazioni sono altresì sospese in presenza di

accertamento per violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente e in qualità di sostituto di imposta.

8. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo pieno con scadenza almeno triennale i crediti d'imposta di cui al comma 1 spettano nella misura del 50 per cento; per le assunzioni con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, spettano in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale e sono concedibili per un numero massimo di cinque dipendenti.

9. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) rientrino tra le imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, 7, 8 e 9 non si applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06. Le agevolazioni previste sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo previsto nel comma 1.

11. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo

delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale di base « Devoluzione di proventi » dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al comma 1.

13. Il primo periodo del nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente: « A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia ».

14. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Le agevolazioni previste per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estese alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro

secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote che il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, riserva alle aree di cui al periodo precedente in una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate per analoghe finalità alle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

16. Per i soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 il versamento dei contributi dovuti per i due anni successivi all'iscrizione può essere differito a domanda per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. Il versamento differito dei contributi è effettuato nei quattro anni successivi alla data di cessazione del beneficio e ripartito in misura uniforme in ciascuno degli anni del quadriennio. Le modalità di attuazione della presente disposizione ed il tasso di interesse di differimento, da stabilire tenendo conto di quelli medi degli interessi sui titoli del debito pubblico, sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

17. Alle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sarde-

gna, è concesso a decorrere dal periodo di paga dal 1° dicembre 1997 fino al 31 dicembre 1999 un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell'anno solare precedente. Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di *turn-over* ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione.

18. Il contributo capitario di cui al comma 17 è concesso nella misura annua di seguito indicata ed è corrisposto in quote mensili fino ad un massimo di dodici, mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell'INPS, fino a concorrenza dell'importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato: lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 1999.

19. Il contributo di cui al comma 17 non trova applicazione nei confronti dei dipendenti delle imprese del settore della costruzione navale, dei settori disciplinati dal Trattato CECA. Per il settore delle fibre sintetiche e per il settore automobilistico quale definito nella « Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica » (97 C279/01) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C279 del 15 settembre 1997, trova applicazione nei confronti delle stesse categorie di lavoratori e con gli stessi criteri e modalità di cui ai commi 17 e 18, alle seguenti condizioni: per ciascuna impresa l'ammontare complessivo del contributo non può, comunque, superare il tetto massimo di 50.000 ECU; la concessione del contributo dovrà avvenire in conformità alla disciplina degli aiuti *de minimis* prevista dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità euro-

pee C 68 del 6 marzo 1996; qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola *de minimis* non deve far sì che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* di cui l'impresa beneficia ecceda il limite di 100.000 ECU in un periodo di tre anni.

20. Al contributo di cui al comma 17 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il contributo stesso è alternativo ad ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali ed assistenziali ad eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali.

21. Per i nuovi assunti nei periodi di cui al comma 17 successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese di cui al comma 17, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto comma 17, con l'aggiunta di quelli dell'Abruzzo e del Molise, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

22. L'onere derivante dall'applicazione dei commi da 17 a 21, che è rimborsato dallo Stato all'INPS sulla base di apposita rendicontazione, è pari a lire 1.440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 950 miliardi per l'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

*Sopprimerlo.****4. 1.** (ex 3. 14402.)

Malavenda.

*Sopprimerlo.****4. 2.** (ex 3. 55.)Stefani, Barral, Chiappori, Galli,
Pittino, Giorgetti.*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.***4. 3** (ex 3.14492.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 4.***4. 4.** (ex 3.14491.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 5.***4. 5.**(ex 3.14490.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 6.***4. 6.**(ex 3.14489.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 7.***4. 7.**(ex 3.14488.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 8.***4. 8.**(ex 3.14507.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 9.***4. 9.**(ex 3.14506.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 10.***4. 10.**(ex 3.14505.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 12.***4. 11.**(ex 3.14503.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 13.***4. 12.**(ex 3.14502.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 14.***4. 13.**(ex 3.14501.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 15.***4. 14.**(ex 3.14500.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 4.***4. 15.**(ex 3.14499.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 5.***4. 16.**(ex 3.14498.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 6.***4. 17.**(ex 3.14497.)

Malavenda.

*Sopprimere i commi 1, 3 e 7.***4. 18.**(ex 3.14496.)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 7.</i>	
4. 19. (ex 3.14517.)	Malavenda.	4. 29. (ex 3.14525.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 8.</i>	
4. 20. (ex 3.14516.)	Malavenda.	4. 30. (ex 3.14524.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 9.</i>	
4. 21. (ex 3.14515.)	Malavenda.	4. 31. (ex 3.14523.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 10.</i>	
4. 23. (ex 3.14513.)	Malavenda.	4. 32. (ex 3.14522.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 12.</i>	
4. 24. (ex 3.14512.)	Malavenda.	4. 34. (ex 3.14520.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 13.</i>	
4. 25. (ex 3.14511.)	Malavenda.	4. 35. (ex 3.14519.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 3 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 15.</i>	
4. 26. (ex 3.14510.)	Malavenda.	4. 37. (ex 3.14518.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 5.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 6.</i>	
4. 27. (ex 3.14509.)	Malavenda.	4. 38. (ex 3.14455.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 4 e 6.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 7.</i>	
4. 28. (ex 3.14508.)	Malavenda.	4. 39. (ex 3.14454.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 8.</i>	
		4. 40. (ex 3.14453.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 9.</i>	
4. 41. (ex 3.14452.)	Malavenda.	4. 50. (ex 3.14422.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 10.</i>	
4. 42. (ex 3.14451.)	Malavenda.	4. 51. (ex 3.14421.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 11.</i>	
4. 43. (ex 3.14450.)	Malavenda.	4. 52. (ex 3.14420.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 12.</i>	
4. 44. (ex 3.14449.)	Malavenda.	4. 53. (ex 3.14419.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 13.</i>	
4. 45. (ex 3.14448.)	Malavenda.	4. 54. (ex 3.14418.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 14.</i>	
4. 46. (ex 3.14447.)	Malavenda.	4. 55. (ex 3.14417.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 5 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 15.</i>	
4. 47. (ex 3.14446.)	Malavenda.	4. 56. (ex 3.14416.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 7.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 8.</i>	
4. 48. (ex 3.14445.)	Malavenda.	4. 57. (ex 3.14415.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 6 e 8.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 9.</i>	
4. 49. (ex 3.14423.)	Malavenda.	4. 58. (ex 3.14414.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 10.</i>	
		4. 59. (ex 3.14413.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 13.</i>	
4. 60. (ex 3.14412.)	Malavenda.	4. 69. (ex 3.14403.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 14.</i>	
4. 61. (ex 3.14411.)	Malavenda.	4. 70. (ex 3.14526.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 15.</i>	
4. 62. (ex 3.14410.)	Malavenda.	4. 71. (ex 3.14433.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 10.</i>	
4. 63. (ex 3.14409.)	Malavenda.	4. 72. (ex 3.14432.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 7 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 11.</i>	
4. 64. (ex 3.14408.)	Malavenda.	4. 73. (ex 3.14431.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 9.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 12.</i>	
4. 65. (ex 3.14407.)	Malavenda.	4. 74. (ex 3.14430.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 10.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 13.</i>	
4. 66. (ex 3.14406.)	Malavenda.	4. 75. (ex 3.14429.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 11.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 14.</i>	
4. 67. (ex 3.14405.)	Malavenda.	4. 76. (ex 3.14428.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 8 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 9 e 15.</i>	
4. 68. (ex 3.14404.)	Malavenda.	4. 77. (ex 3.14427.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 10.</i>	
		4. 78. (ex 3.14426.)	Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 14.</i>	
4. 79. (ex 3.14425.)	Malavenda.	4. 88. (ex 3.14436.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 15.</i>	
4. 80. (ex 3.14444.)	Malavenda.	4. 89. (ex 3.14435.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1, 13 e 14.</i>	
4. 81. (ex 3.14443.)	Malavenda.	4. 90. (ex 3.14434.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 10 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
4. 82. (ex 3.14442.)	Malavenda.	4. 91. (ex 3.14580.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 12.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 3.</i>	
4. 83. (ex 3.14441.)	Malavenda.	4. 92. (ex 3.14579.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 4.</i>	
4. 84. (ex 3.14440.)	Malavenda.	4. 93. (ex 3.14578.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 14.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 5.</i>	
4. 85. (ex 3.14439.)	Malavenda.	4. 94. (ex 3.14577.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 11 e 15.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 6.</i>	
4. 86. (ex 3.14438.)	Malavenda.	4. 95. (ex 3.14576.)	Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 1, 12 e 13.</i>		<i>Sopprimere i commi 1 e 7.</i>	
4. 87. (ex 3.14437.)	Malavenda.	4. 96. (ex 3.14575.)	Malavenda.
		<i>Sopprimere i commi 1 e 8.</i>	
		4. 97. (ex 3.14574.)	Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 9.
4. 98.(ex 3.14573.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 10.
4. 99.(ex 3.14572.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 11.
4. 100.(ex 3.14571.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 12.
4. 101.(ex 3.14570.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 13.
4. 102.(ex 3.14569.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 14.
4. 103.(ex 3.14568.)
 Malavenda.

Sopprimere i commi 1.
4. 104.(ex 3.14750.)
 Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito di imposta fino alla fine del periodo con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 20 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 15 milioni per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire cento milioni annui in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione.
4. 105.(ex 3.3.)

Landi.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito di imposta fino alla fine del periodo, con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 20 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 15 milioni per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire cento milioni annui in ciascuno dei periodi di imposta successivi alla prima assunzione.

4. 106.(ex 3.77.)

Landi, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: un credito d'imposta, fino alla fine del periodo con le seguenti: un credito di imposta per un importo pari a 14 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 12 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 110 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione.

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sostituire le parole; all'1 per cento, con le seguenti: all'1,5 per cento.

4. 107.(ex 3.75.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 10 milioni, fino a: 8 milioni con le seguenti: 5 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 4 milioni.

4. 108.(ex 3.22.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di, con le seguenti: 1.100.002.

4. 109.(ex 3.142.)

Malavenda.

(Segue una serie di 500 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 8 milioni di, con le seguenti: 800.501.

4. 110.(ex 3.650.)

Malavenda.

(Segue una serie di 500 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 111.(ex 3.76.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 60 milioni, con le seguenti: 6 milioni.

4. 112.(ex 3.1151.)

Malavenda.

(Segue una serie di 150 emendamenti recanti variazioni in serie).

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre periodi, con le seguenti: due periodi.

4. 113.(ex 3.24.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme indicate nel comma 1 sono aumentate del 50 per cento in caso di assunzione di lavoratori in mobilità che, ai sensi delle leggi in vigore, possono maturare il diritto ad essere posti in quiescenza entro un anno dall'assunzione così conseguita.

4. 114.(ex 3.74.)

Zacchera, Contento, Migliori, Valensise, Bono.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Sopprimere i commi 2 e 3.

4. 115.(ex 3.115.)

Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Segue compensazione n. 19 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Sopprimere il comma 2.

4. 116.(ex 3.81.)

Landi, Valensise, Bono.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Sopprimere il comma 2.

4. 117.(ex 3.23.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1, con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2) e 5b), nonché delle comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella A del disegno di legge finanziaria, ridurre del 20 per cento gli accantonamenti dei vari ministeri al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

4. 118.(ex 3.59.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1, con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2 e 5b), nonché delle comunità montane.

Conseguentemente, alla tabella C del disegno di legge finanziaria, ridurre tutti gli stanziamenti iscritti del 20 per cento per ognuno degli anni del triennio.

4. 119.(ex 3.60.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: ed obiettivo 2, 5b e le comunità montane.

4. 120.(ex 3.25.)

Stefani, Barral, Giorgetti, Roscia, Apolloni, Fontan.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: obiettivo 2 e obiettivo 5b.

4. 121.(ex 3.16.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: e 5b.

Conseguentemente, al comma 5, lettera e), dopo le parole: obiettivo 1, aggiungere le seguenti: e 5b.

Conseguentemente a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 11 del medesimo articolo, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge n. 97 del 1994.

***4. 123.**(ex 3.26.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4. 125.(ex 3.14752.)

Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

4. 127.(ex 3.14753.)

Malavenda.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con popolazione superiore a 120.000 abitanti.

4. 128.(ex 3.78.)

Riccio, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 120.000 abitanti, con le seguenti: 30.000 abitanti.

4. 129.(ex 3.79.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 120.000 con le seguenti: 1.000.

4. 015 (Ex 3. 5650)

Malavenda.

(Segue una serie di 650 emendamenti sino a 4.665 (ex 3. 5650) recanti variazioni in serie).

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: e ambientali.

4. 383.

La Commissione.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

4. 131.(ex 3.14754.)

Malavenda.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) comuni che promuovono la realizzazione di aree di sviluppo industriale, artigianale e commerciale nonché i comuni montani.

4. 132.(ex 3.101.)

Teresio Delfino, Volontè, Panetta.

<i>Al comma 2, sopprimere la lettera d).</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 6.</i>
4. 133. (ex 3.14755.) Malavenda.	4. 139. (ex 3.14607.) Malavenda.
<i>Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 7.</i>
<i>d) isole minori, indipendentemente dal ricorrere dei requisiti di cui alle precedenti lettere del presente comma.</i>	4. 140. (ex 3.14606.) Malavenda.
4. 134. (ex 3.82.) Carlo Pace, Bono.	<i>Sopprimere i commi 3 e 8.</i>
Seguono compensazioni del gruppo AN	4. 141. (ex 3.14605.) Malavenda.
<i>Al comma 2, alla lettera d), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 9.</i>
4. 135. (ex 3.80.) Bono, Valensise, Armani.	4. 142. (ex 3.14604.) Malavenda.
Seguono compensazioni del gruppo AN	<i>Sopprimere i commi 3 e 10.</i>
<i>Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>	4. 143. (ex 3.14603.) Malavenda.
<i>d-bis). nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti.</i>	<i>Sopprimere i commi 3 e 11.</i>
4. 136. (ex 3.28.) Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.	4. 144. (ex 3.14602.) Malavenda.
Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.	<i>Sopprimere i commi 3 e 12.</i>
<i>Sopprimere i commi 3 e 4.</i>	4. 145. (ex 3.14601.) Malavenda.
4. 137. (ex 3.14609.) Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 3 e 13.</i>
<i>Sopprimere i commi 3 e 5.</i>	4. 146. (ex 3.14600.) Malavenda.
4. 138. (ex 3.14608.) Malavenda.	<i>Sopprimere i commi 3 e 14.</i>
	4. 147. (ex 3.14599.) Malavenda.
	<i>Sopprimere i commi 3 e 15.</i>
	4. 148. (ex 3.14598.) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***4. 149**(ex 3.14756.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

***4. 150**(ex 3.29.)

Stefani, Barral, Giancarlo Giorgetti, Chiappori, Galli, Pittino, Roscia, Apolloni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per le aree di cui alla lettera d) del comma 2 possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti d'imposta di cui al comma 1 fino al 25 per cento in più, avuto riguardo alla misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi localizzate.

4. 151.(ex 3.83.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Al comma 3, sostituire le parole da: delle finanze, fino alla fine del comma, con le seguenti: delle finanze, aumenti percentuali dei crediti d'imposta determinati ai sensi del comma 1, in misura pari all'incidenza dell'IVA sui costi dei servizi di trasporto acquisiti per l'approvvigionamento delle materie prime e l'avvio dei prodotti finali ai mercati extrainsulari.

4. 152.(ex 3.6. e 3.84)

Carlo Pace, Bono.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per tutte le imprese di cui ai commi 2 e 3 precedenti, il credito d'imposta di cui al comma 1 è maggiorato del 20 per cento.

4. 153.(ex 3.138. e 3. 85)

Fei, Bono, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo AN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ricadenti nella Sicilia e nella Sardegna, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, tenendo in riguardo la misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti.

4. 154.(ex 3.86.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

4. 155.(ex 3.14694.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 7.

4. 156.(ex 3.14693.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 8.

4. 157.(ex 3.14692.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 9.

4. 158.(ex 3.14691.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 10.

4. 159.(ex 3.14690.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 11.

4. 160.(ex 3.14689.)

Malavenda.

Sopprimere i commi 4, 5 e 12.

4. 161.(ex 3.14688.)

Malavenda.

<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 13.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 12.</i>
4. 162. (ex 3.14687.) Malavenda.	4. 171. (ex 3.14626.) Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 14.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 13.</i>
4. 163. (ex 3.14686.) Malavenda.	4. 172. (ex 3.14625.) Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4, 5 e 15.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 14.</i>
4. 164. (ex 3.14685.) Malavenda.	4. 173. (ex 3.14624.) Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i>	<i>Sopprimere i commi 4 e 15.</i>
4. 165. (ex 3.14597.) Malavenda.	4. 174. (ex 3.14623.) Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 6.</i>	<i>Sopprimere il comma 4.</i>
4. 166. (ex 3.14596.) Malavenda.	*4. 175. (ex 3.14757.) Malavenda.
<i>Sopprimere i commi 4 e 7.</i>	<i>Sopprimere il comma 4.</i>
4. 167. (ex 3.14595.) Malavenda.	*4. 176. (ex 3.58.) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 8.</i>	<i>Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ed è comunque riportabile nei periodi di imposta successivi.</i>
4. 168. (ex 3.14594.) Malavenda.	4. 177. (ex 3.70.) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 9.</i>	<i>Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: riportabile nei periodi di imposta successivi, aggiungere le seguenti: nella misura del 30 per cento fino ad integrale utilizzo.</i>
4. 169. (ex 3.14629.) Malavenda.	4. 178. (ex 3.71.) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.
<i>Sopprimere i commi 4 e 10.</i>	
4. 170. (ex 3.14628.) Malavenda.	

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: (IRPEG), aggiungere le seguenti: dell'IRAP.

4. 179.(ex 3.87.)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

4. 180.(ex 3.20.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Michielon, Apolloni, Barral, Stefani

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: realizzi fino alla fine del periodo, con le seguenti: realizzi, nell'anno di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto, non inferiore al 10 per cento, del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato rispetto all'anno precedente.

4. 181.(ex 3.66.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: realizzi fino alla fine del periodo, con le seguenti: realizzi, nell'anno di riferimento del credito d'imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno ed indeterminato rispetto all'anno precedente.

4. 182.(ex 3.65.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5 sopprimere le lettere b), c) e e).

4. 183.(ex 3.14424.)

Malavenda.

Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: in società controllate ai sensi del-

l'articolo 2359 del codice civile con le seguenti: in società controllanti o controllate.

4. 184.(ex 3.36.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: o collegate.

4. 185.(ex 3.67.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5 sopprimere la lettera e).

***4. 186.**(ex 3.14763.)

Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

***4. 187.**(ex 3.116.)

Stefani, Barral, Apolloni, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: di cui all'obiettivo 1 con le seguenti: di cui agli obiettivi 1), 2) e 5b) e delle comunità montane.

4. 188.(ex 3.68.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giorgetti.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Al comma 5 sopprimere la lettera f).

4. 189.(ex 3.14763B.)

Malavenda.

Al comma 5 sopprimere la lettera g).

4. 190.(ex 3.14764.)

Malavenda.

Al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: nazionali.

4. 191.(ex 3.69.)

Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per i soggetti che hanno svolto almeno tre anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

***4. 192.**(ex 3.54.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Apolloni.

Al comma 5 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

***4. 193.**(ex 3.88.)

Bono, Armani, Valensise.

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purché esistenti e validati.

***4. 194.**(ex 3.103.)

Volontè, Marinacci, Teresio Del-
fino.

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) comuni, imprese, associazioni che abbiano assunto, oltre la quota prevista dalla legge per il collocamento degli invalidi, persone disabili in misura supe-

riore al 20 per cento della quota prevista dalla suddetta.

4. 195.(4. 6).

Guidi, Massidda, Burani Procac-
cini, Colombini, Di Vella, Fi-
locamo, Stagno D'Alcontres,
Baiamonte.

Al comma 5, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) comuni, imprese, associazioni, che abbiano assunto persone disabili.

4. 196.(4. 7.)

Guidi, Massidda, Burani Procac-
cini, Colombini, Di Vella, Fi-
locamo, Stagno D'Alcontres,
Baiamonte.

Al comma 5, sopprimere la lettera h)

4. 197

Malavenda.

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , e verificate tramite le preposte autorità sanitarie territoriali.

4. 372

Malavenda.

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro.

4. 373

Malavenda.

Al comma 5, lettera h), dopo le parole: sicurezza dei lavoratori aggiungere le seguenti: , nonchè verificate tramite le preposte autorità sanitarie locali e il competente ispettorato provinciale del lavoro con idonei e mirati controlli.

4. 374

Malavenda.